

N. 104864 del Repertorio
N. 25563 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di maggio
- 27 maggio 2015 -

alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

In Lucca, Viale Regina Margherita n.163, 1° piano.

Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al
Collegio Notarile di Lucca,

è presente il signor:

- **Pardini Nicola**, nato a Lucca l'11 giugno 1973, residente in Borgo a
Mozzano, frazione Piastraio, Via per Rocca Oneta, cittadino italiano,
(c.f.: PRD NCL 73H11 E715Z).

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità
di Amministratore unico, e legittimo rappresentante, della

**"ARTARTE - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITA-
TA"**, con sede in Pescia, Via Galeotti n.112, numero di codice fiscale e di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia: 01442780472, numero di
iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia: 149916, mi di-
chiara esser qui riunita l'assemblea dei soci della detta società.

Ai sensi dell'articolo 21.1 dello statuto e per unanime designazione degli
interventuti assume la presidenza il costituito Amministratore Unico signor
Nicola Pardini, il quale mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea
della detta società e

dato atto

- che è presente l'organo amministrativo in persona di se medesimo;
- che sono presenti o rappresentati, su otto (8) soci iscritti al libro soci ed
aventi diritto al voto: sei (6) soci in proprio e precisamente i signori Pardini
Nicola, Rontini Alessandro, Ferraro Ivan, Cipriani Martina, Giacomelli Ire-
ne e Ulivieri Marisa, e due (2) rappresentati per delega, e precisamente le
signore Giovannini Zeudi (rappresentata da Rontini Alessandro) e Manetti
Marta (rappresentata da Cipriani Martina);
il tutto come anche risulta dal foglio di presenze allegato a quest'atto sotto
la lettera "A";
- che l'identificazione e la legittimazione dei presenti a partecipare all'as-
semblea sono state eseguite dal Presidente stesso;
- che la società non ha Organo di Controllo e non sussiste l'obbligo di no-
mina del medesimo;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria ai sensi
dell'articolo 20.5 dello statuto.

Aperta la discussione il Presidente propone all'assemblea di trasferire la
sede sociale dall'attuale al Comune di Borgo a Mozzano e riferisce, inol-
tre, i motivi che consigliano di modificare gli articoli 3, 5, 32 e 36 del vi-
gente statuto sociale.

L'ASSEMBLEA

- udite le proposte del Presidente;
- ritenuto opportuno provvedere in conformità alle medesime;

Registrato a Lucca
il 10 giugno 2015
al n. 3664 Serie 1T
Esatti Euro 356,00



- nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti;
- dopo breve discussione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

1) Di trasferire la sede della società, dall'attuale al Comune di Borgo a Mozzano, modificando l'articolo 2 dello statuto sociale come in appresso:

"ART. 2 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Borgo a Mozzano.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato."

Ai fini del disposto dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il comparente dichiara, e l'assemblea conferma, che l'indirizzo ove attualmente ha sede la società è il seguente:

Borgo a Mozzano, località Piastraio n.1.

2) Di modificare l'art. 3 dello statuto, relativo all'oggetto sociale, eliminando il periodo *"La società cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e quindi con delibera dell'organo amministrativo può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi provinciali, regionali e di categoria."* ed aggiungendo, in calce, il seguente inciso: *"La cooperativa può operare anche con i terzi."*

3) Di modificare il terzo comma dell'art. 5 dello statuto, sostituendo, in considerazione di quanto disposto dagli artt. 24 e seguenti dello statuto stesso, le parole "Consiglio di Amministrazione" con le parole "Organo Amministrativo"; restando fermo il resto, detto comma viene ad avere il testo quale qui di seguito trascritto:

"In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio o che abbiano interessenza diretta o indiretta in imprese e/o enti aventi oggetto ed interessi analoghi o affini con quelli della cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo amministrativo."

4) Di modificare come di seguito trascritto gli articoli 32 e 36 dello statuto sociale:

"ART. 32 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo della società, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominato dall'Assemblea dei soci.

Il sindaco unico resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine il sindaco potrà, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, avendo la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società collegate e controllate, sull'andamento di operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio. La revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea al Sindaco Unico."

"ART. 36 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

Lo statuto, quindi, nel testo modificato, viene allegato al presente atto sotto la lettera **"B"** per formarne parte integrante e sostanziale, anche ai fini dell'ultimo comma dell'art. 2436 del codice civile.

****** L'assemblea dà atto, ai fini dell'esecuzione delle formalità di trascrizione e voltura nascenti dal presente atto, che del patrimonio della società non fanno parte nè beni immobili nè beni mobili iscritti in Pubblici Registri.

Il comparente, consenziente l'assemblea, mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti undici.

Del che io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me su due facciate e parte della terza di un foglio del quale, prima delle firme ed in assemblea, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva.

Firmato: Nicola Pardini - Domenico Costantino.

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'Pardini'.

Allegato "A" al atto 104864/
25563

FOGLIO PRESENZE

della

"ARTARTE - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Pescia, Via Galeotti n.112, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia: 01442780472, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescia: 149916,

* **Pardini Nicola**, nato a Lucca l'11 giugno 1973, residente in Borgo a Mozzano, località Piastraio n.1, Presidente del Consiglio di Amministrazione, (c.f.: PRD NCL 73H11 E715Z)

Nicola Pardini

~~* **Bini Leonardo**, nato a Pescia il 27 maggio 1947, residente in Pescia, Via della Stazione n.16, Consigliere (c.f.: BNI LRD 47E27 G401E)~~

~~* **Giacomelli Irene**, nata a Pescia il 21 gennaio 1983, residente in Buggiano, Via XXIV Maggio n.50, Consigliere (c.f.: GGM RNI 83A61 G491D)~~

Giacomelli Irene

SOCI

- **Pardini Nicola**, nato a Lucca l'11 giugno 1973, residente in Borgo a Mozzano, località Piastraio n.1, (c.f.: PRD NCL 73H11 E715Z)

Nicola Pardini

- **Rontini Alessandro**, nato a Firenze il 21 dicembre 1983, residente in Vicchio, Piazza 6 Marzo n.16 (c.f.: RNT LSN 83T21 D612D)

Alessandro Rontini

- **Giovannini Zeudi**, nata a Firenze il 27 agosto 1977, residente in Vicchio, frazione Gattaia n.45/p, (c.f.: GVN ZDE 77M67 D612Z), rappresentata per delega da Rontini Alessandro, nato a Firenze il 21 dicembre 1983,

Zeudi Giovannini

- **Ferraro Ivan**, nato a Borgo San Lorenzo il 30 giugno 1989, residente in Vicchio, Via Rossini n.19, (c.f.: FRR VNI 89H30 B036A)

Ivan Ferraro

- **Cipriani Martina**, nata a Firenze il 4 febbraio 1988, residente in Borgo San Lorenzo, località Ronta Campagna, (c.f.: CPR MTN 88B44 D612B)

Martina Cipriani

- **Giacomelli Irene**, nata a Pescia il 21 gennaio 1983, residente in Buggiano, Via XXIV Maggio n.50, (c.f.: GCM RNI 83A61 G491D)

Irene Giacomelli

- **Manetti Marta**, nata a Firenze il 15 novembre 1973, residente in Firenze, Via Pecori Giraldi n.10 (c.f.: MNT MRT 73S55 D612C), rappresentata per delega da Cipriani Martina, nata a Firenze il 4 febbraio 1988

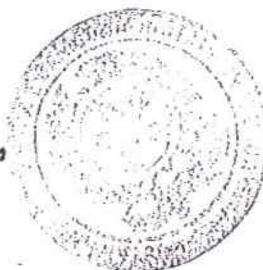
Martina Cipriani

- **Ulivieri Marisa**, nata a Montecarlo (Lucca) il 10 settembre 1967, residente in Montecarlo (Lucca), Via di Montechiari n.7, (c.f.: LVR MRS 67P50 F452W)

Marisa Ulivieri

Nicola Perini

Domenico Castaldi



Aut.

Allegato "B" ad Atto rep. n. 104864/25563

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"ARTARTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

La società è retta coi principi della mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Borgo a Mozzano.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3 - OGGETTO

La società cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico e senza finalità di lucro, si propone di sviluppare tutte le attività e le iniziative atte a contribuire all'elevazione morale, materiale, culturale e professionale dei lavoratori; lo scopo mutualistico che i soci della società cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante la gestione associata dell'impresa che ne è l'oggetto alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In relazione a ciò la società cooperativa ha ad oggetto le seguenti attività:

- a) la gestione completa di musei, archivi, biblioteche ed istituzioni culturali pubbliche e private, ivi comprese le gallerie, le pinacoteche, le ville, i palazzi, i parchi ed i giardini, le aree archeologiche, gli impianti sportivi, i siti di interesse storico culturale ed ogni altra attività ad essa connessa quali box office, bookshop, ristoro, guardaroba, apertura anche in fasce orarie serali o festive, vigilanza sale, pulizie, punto informazioni, guide didattiche, visite guidate, nonché progettazione e realizzazione di realtà museali nuove, e gestione di aree di parcheggio;
- b) l'ideazione, la progettazione e l'allestimento di eventi quali mostre, mostre mercato, cineclub, mercati antiquari, concerti musicali, rassegne teatrali, e qualsiasi altro tipo di manifestazioni a carattere culturale ivi compresi dibattiti, conferenze, convegni scientifici su argomenti soprattutto di carattere storico, storico-artistico e letterario;
- c) la catalogazione del patrimonio storico-artistico e la creazione di strumenti informatici mirati alla promozione, alla pubblicazione ed alla valorizzazione dei beni culturali nonché l'elaborazione e la predisposizione di banche dati e supporti multimediali;
- d) l'assunzione della concessione in gestione o in appalto di lavori, servizi e forniture anche dallo Stato o da Enti Pubblici e privati o per persone private nei settori sopra indicati;
- e) l'ideazione, la gestione e l'organizzazione di itinerari turistico-culturali e/o storico-enogastronomici legati all'ambiente, al costume ed al folclore, relative visite guidate ed ogni altra connessa attività quale il coordinamento e l'accoglienza di flussi turistici con l'istituzione di punti di informazione e la gestione dell'ufficio cultura e dell'ufficio turismo per enti pubblici e privati;
- f) l'ideazione di iniziative tese a valorizzare e proteggere l'ambiente ed il territorio pro-

muovendo percorsi di trekking o in bicicletta ed altro, la riscoperta di prodotti tipici, l'educazione ambientale, in riferimento soprattutto alla zona "Svizzera Pesciatina";

g) il restauro di opere d'arte e la decorazione d'interni;

h) l'ideazione e l'organizzazione di corsi di disegno, di grafica, di formazione ed aggiornamento in ambito storico, storico-artistico, letterario, ed in generale umanistico, rivolte anche ad istituzioni particolari all'interno di enti pubblici e privati quali case di riposo, comunità di recupero, case famiglia, carceri e simili realtà;

i) i servizi di consulenza ed attività di sostegno alle strutture didattiche istituzionali, finalizzati ad incentivare l'avvicinamento dei giovani in età scolare al patrimonio artistico, attraverso l'illustrazione dei principali fenomeni figurativi e la conoscenza diretta dei musei, delle collezioni e dei monumenti del territorio, con l'ausilio di idonea documentazione grafica ed audiovisiva;

j) la redazione e traduzione di testi (su supporto cartaceo e informatico multimediale) e/o la relativa elaborazione della veste grafica per studi e saggi critici, monografie, cataloghi, dépliant illustrativi, materiale promozionale ed altro inerenti ai suddetti settori;

k) la correzione di bozze e la revisione di testi e/o documenti in genere, con particolare attenzione a quelli riguardanti la storia, la storia dell'arte e le materie umanistiche;

l) il riordino di fondi documentari, archivistici e bibliografici con predisposizione di cataloghi e inventari per la consultazione del materiale, sia su supporto cartaceo sia informatico;

m) i servizi di consulenza scientifica, indagini storico-culturali su oggetti e materiali di interesse artistico, le ricerche archivistiche anche a scopo di ricostruzione genealogica, le indagini attributive, i censimenti, le statistiche, le indagini conoscitive;

n) la progettazione e la gestione di attività di marketing;

o) la produzione ed il commercio di prodotti cartacei di qualità destinati a qualsiasi tipo di utilizzo.-

La società cooperativa potrà, con esclusione delle attività di cui alla legge n. 1/1991 ed al D.Lgs. n. 385/1993, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; nonchè potrà, tra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni in imprese cooperative che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesioni e partecipare ad enti e organismi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo;

c) coordinare le attività mutualistiche e di propaganda cooperativa;

d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la società cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre società cooperative;

e) partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi della mutualità per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori.

La società cooperativa potrà, inoltre, contribuire a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e relativi provvedimenti di attuazione; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Le

modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La società cooperativa non ha finalità speculative ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata. I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

La cooperativa può operare anche con i terzi.

ART. 4 - DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.-

TITOLO II

ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a nove e, se si tratta di sole persone fisiche, a tre.

Ai sensi dell'articolo 2522 c.c., comma 3, se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.-

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitino attività attinenti all'oggetto sociale e che, ove si tratti di persone fisiche, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, nonché coloro che per le proprie attitudini tecnico-amministrative possano contribuire al buon funzionamento dell'impresa sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio o che abbiano interessenza diretta o indiretta in imprese e/o enti aventi oggetto ed interessi analoghi o affini con quelli della cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo amministrativo.

L'aspirante socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, del domicilio e della cittadinanza; ove si tratti di persona giuridica: denominazione, sede, capitale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese competente, allegandone documentazione in carta semplice;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro o dell'oggetto sociale, in relazione ai requisiti prescritti dal presente statuto e rapportati all'oggetto sociale;
- c) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nello statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) l'impegno al versamento dell'eventuale tassa di ammissione;
- e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge.-

Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'articolo 2528 c.c.

I soci ammessi dovranno sottoscrivere una quota sociale di importo non inferiore al minimo e non superiore al massimo stabilito dalla legge.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa;
- d) a non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della società.

Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi si diventa soci ed è possibile l'iscrizione nel libro soci.

ART. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal socio con lettera raccomandata A.R. alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'articolo 2532 c.c.

ART. 7 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso dalla società cooperativa il socio:

- a) interdetto o inabilitato;
- b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella della società;
- d) che in qualunque modo danneggia moralmente la società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- e) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- f) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società cooperativa;
- g) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici.

Ove si verifichi una delle suddette ipotesi di esclusione, il socio deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata A.R., ad eliminare la causa di esclusione; solo trascorso il termine di un mese dal ricevimento della suddetta raccomandata, il socio inadempiente potrà essere escluso.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2633 c.c..

ART. 8 - MORTE DEL SOCIO

La morte di un socio è causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad esso.

Gli eredi e/o i legatari del socio defunto, possono subentrare nella società in qualità di soci, purché posseggano i requisiti richiesti per l'ammissione a socio e l'organo amministrativo esprima il proprio parere favorevole.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota del socio receduto, escluso o defunto, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del

socio in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e con le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c..

La domanda di rimborso dovrà essere fatta, a pena di decadenza, con lettera raccomandata e nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio in cui si è verificato il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari del socio defunto, saranno devolute alla riserva ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 2536 c.c., il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE - RISERVE - REQUISITI MUTUALISTICI - QUOTE

ART. 10 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore al limite stabilito dalla legge.

ART. 11 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altra riserva prevista dalla legge;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 12 - RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2545 QUATER C.C.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 c.c. e dalle ulteriori disposizioni legislative in materia fiscale ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici.

Nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, l'eccedenza attiva sarà destinata alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ART. 13 - REQUISITI MUTUALISTICI

E' fatto divieto alla società, ai sensi dell'articolo 2514 c.c. di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 14 - QUOTE

Le quote sono nominative.

Esse non possono essere cedute né sottoposte a pegno od a qualsiasi altro vincolo senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2530 c.c.

La quota sottoscritta deve essere versata entro un mese dal ricevimento della comunicazione della delibera di ammissione.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - BILANCIO

Ai sensi dell'articolo 2545 c.c., gli amministratori ed i sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ART. 17 - RISTORNI

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies c.c., il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

TITOLO V

ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - DIRITTO DI VOTO - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

ART. 18 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale;

ART. 19 - DECISIONI DEI SOCI

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate nei punti 1), 2), 3), 4), 5) dell'art. 2479 c.c.



19.2 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo articolo 19.3 che nelle forme di cui al successivo art. 20, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

19.3 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 20 sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

19.4 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

19.5 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

19.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

19.7 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

19.8 Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 20 - ASSEMBLEA

20.1 Le decisioni dei soci devono in ogni caso essere assunte mediante deliberazione assembleare, con il rispetto del metodo collegiale, nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2479 c.c.

20.2 A tal fine l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.

20.3 L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

20.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda

convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

20.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 21 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

21.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico e, in caso di mancanza od assenza dei soggetti predetti, dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

21.3 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, conguei o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (ove non si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli-presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 22 - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

22.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

22.2 Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

22.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta che dovrà essere conservata dalla società e delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Al sensi del secondo comma dell'articolo 2539 c.c., il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un altro socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.



Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

22.4 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti nei numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

All'Assemblea può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane (A.G.C.I.) alla quale la società aderisce.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 23 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge. Si applica l'art. 2375 c.c.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 24 - AMMINISTRAZIONE

24.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

24.2 La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

ART. 25 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

25.1 Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

25.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

25.3 E' ammessa la rieleggibilità.

25.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

25.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 26 - PRESIDENTE

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presi-

dente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, anche estraneo.

ART. 27 - DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

27.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina. In tal caso dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

27.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contraria o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

27.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

27.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

27.5 Le decisioni degli amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

27.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 27.4, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

ART. 28 - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

28.1 Con riferimento alle materie indicate nel comma 5 dell'art. 2475 c.c., ovvero nel caso di cui al precedente articolo 27.6, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

28.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori del comune ove è posta la sede

sociale, purchè in Italia.

28.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

28.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

28.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

28.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 29 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

29.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge o per statuto siano riservati espressamente ai soci.

29.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 c.c. ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato Esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

29.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

29.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-

ART. 30 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

30.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

30.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della so-

petà spetterà a tutti i suoi componenti in via disgiunta tra di loro.

30.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

30.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli istitori e ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

ART. 31 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.- Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 32 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo della società, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominato dall'Assemblea dei soci.

Il sindaco unico resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine il sindaco potrà, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, avendo la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società collegate e controllate, sull'andamento di operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio. La revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea al Sindaco Unico.

TITOLO VIII

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 33 - REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della cooperativa può essere disciplinato da un regolamento interno redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2521 c.c.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34 - NOMINA DEI LIQUIDATORI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.

In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i po-

teri.

In mancanza di accordo l'organo liquidatore viene nominato dal Presidente del Tribunale competente.

In caso di cessazione della cooperativa il patrimonio sociale, previa deduzione del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO X CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

35.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, tra i soci e la società, tra la società e gli eredi del socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale; detto Collegio si compone di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società, entro trenta giorni dalla richiesta fattane dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

35.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.

35.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

35.4 Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XI RINVIO

ART. 36 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Nicola Pardini - Domenico Costantino.

E' copia conforme al suo originale firmato come
per legge che si rilascia..... PER UOI CONSENTITI.....
Lucca, add. 15 GIUGNO 2015

Domenico Costantino